

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato
da Fr. 15.000.000,— a Fr. 25.000.000,— e la modificazione di alcuni
articoli della legge per la istituzione della Banca dello Stato
del Cantone Ticino del 6 maggio 1915

(del 29 maggio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con istanza 16 marzo 1964 la Banca dello Stato del Cantone Ticino chiedeva che il capitale di dotazione messo a sua disposizione dal Cantone fosse portato da Fr. 15.000.000,— a Fr. 25.000.000,—, allo scopo di ristabilire la proporzione (prescritta dalla legge federale sulle Banche e Casse di risparmio dell'8 novembre 1934) fra i fondi propri e gli impegni contratti dalla Banca.

L'art. 4 della cennata legge sulle Banche sancisce il principio che « le Banche hanno l'obbligo di mantenere un'adeguata proporzione fra l'ammontare dei loro fondi propri e quello del complesso dei loro impegni », mentre il relativo regolamento d'esecuzione del 30 agosto 1961 recita, al suo articolo 11, che « i fondi propri debbono importare per le Banche cantonali almeno il 5 % degli impegni ».

Dall'epoca dell'aumento a Fr. 15.000.000,— del capitale di dotazione, avvenuto nel 1959 per analoghe ragioni, il giro d'affari della Banca si è enormemente sviluppato.

Le cifre di bilancio che nel 1959 ammontavano a Fr. 306.213.436,— hanno raggiunto nel 1963 i Fr. 498.645.566,— con un aumento medio annuo di 38 mio ca. (Percentualmente l'incremento è stato : 1959 : 10,5 %, 1960 : 9,5 %, 1961 : 11,2 %, 1962 : 10,9 %, 1963 : 9,1 %, media 10,24 %).

Gli impegni verso i terzi ascendevano alla fine del 1963 a Fr. 478.590.927,— (498.645.566 — [15.000.000,— cap. di dot. + 5.054.639,— fondo di riserva]), mentre i fondi propri della Banca raggiungevano, conto tenuto del fondo di riserva, i Fr. 20.054.639,— (4,19 %).

Si constata quindi che il rapporto obbligatorio previsto dalla legge non è più rispettato : attualmente la proporzione è di 1 : 23,86, mentre dovrebbe elevarsi a 1 : 20.

Con l'aumento a Fr. 25.000.000,— del capitale di dotazione la proporzione verrebbe ridotta a 1 : 15,92 pari a 6,27 % e la posizione della Banca sistemata.

Approfittando dell'aumento del capitale di dotazione la Banca dello Stato ci ha invitato a volervi altresì sottoporre alcuni adeguamenti della legge sulla Banca dello Stato per i seguenti motivi :

art. 25, cpv. 2, lett. d : con questa modifica si permetterà di semplificare certi servizi prevedendo la firma di un solo funzionario per date operazioni ;

art. 28, cpv. 2 : poichè il Consiglio d'amministrazione ha delegato alla sua Commissione la competenza per decidere tutte le ordinarie operazioni di credito fino a Fr. 1.000.000,—, la norma attuale non può praticamente più venir osservata ;

art. 29 e 37, cpv. 1 : adeguamento alla prassi seguita da anni.

Ci sembra inoltre opportuno modificare la formulazione dell'art. 43, in analogia a quanto previsto dall'art. 16 della legge istitutiva dell'Azienda Elettrica Ticinese, del 25 giugno 1958.

Per queste brevi considerazioni vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione agli annessi disegni di legge e di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aumento del capitale di dotazione
della Banca dello Stato da Fr. 15.000.000,— a Fr. 25.000.000,—

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1964 n. 1229 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il capitale di dotazione della Banca dello Stato è aumentato da 15.000.000,— a 25.000.000,— a contare dal 1. luglio 1964.

Art. 2. — Il controvalore dell'aumento (10.000.000,—) sarà preso a mutuo dalla Banca dello Stato.

Art. 3. — Sia allo Stato come alla Banca è riservata la facoltà di rimborsare e rispettivamente di chiedere il rimborso parziale o totale del mutuo, in ogni tempo, alle condizioni previste dall'art. 7 della legge sulla istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 6 maggio 1915.

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

LEGGE

che modifica alcuni articoli sulla legge per l'istituzione
della Banca dello Stato del 6 maggio 1915

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 29 maggio 1964 n. 1229 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli articoli 25, cpv. 2, lett. d ; 29 ; 37, cpv. 1 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 25, cpv. 2, lett. d : Designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca non è vincolata se non con la firma collettiva di due aventi diritto ; per operazioni speciali da stabilire dal Consiglio d'amministrazione può essere prevista una sola firma.

Art. 29 : Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione deve essere diramato a tutti i membri.

Art. 37, cpv. 1 : La Commissione di revisione esamina in concorso del direttore e del presidente della Banca tutte le operazioni della Banca, esige tutte le spiegazioni e tutti gli atti che le potessero occorrere, vigila a che siano osservate le leggi ed i regolamenti ; controlla i diversi rami del servizio e deve almeno due volte all'anno verificare lo stato dei registri, delle casse e dei portafogli della Banca, riferendone al Consiglio di Stato.

Art. 43 : Gli emolumenti e indennità spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione, della commissione del Consiglio e della commissione di revisione sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Art. 2.

L'art. 28, cpv. 2 della legge per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino è abrogato.

Art. 3.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
